

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2834/91 DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 1991

concernente la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di fibre e di filati di poliesteri originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

visto il protocollo aggiuntivo<sup>(2)</sup> all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, in particolare l'articolo 46,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

#### A. Misure provvisorie e seguito della procedura

- (1) La Commissione, con il regolamento (CEE) n. 1432/91<sup>(3)</sup> (in seguito denominato « regolamento della Commissione »), ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di fibre e di filati di poliesteri originari della Turchia.
- (2) Dopo l'istituzione del dazio compensativo provvisorio, il governo turco, tre esportatori e un importatore hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni sulle risultanze. Il governo turco e un esportatore hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione.
- (3) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state prese in considerazione e le risultanze della Commissione sono state opportunamente modificate per tener conto di tali osservazioni.

#### B. Durata della procedura

- (4) L'apertura della presente procedura è stata annunciata con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(4)</sup>. L'inchiesta relativa alle sovvenzioni riguardava il periodo compreso tra

il 1° luglio 1987 e il 31 dicembre 1988. Il periodo dell'inchiesta ha superato i termini normali a causa del volume e della complessità dei dati inizialmente raccolti ed esaminati.

Il governo turco ed un esportatore hanno sostenuto che la Commissione aveva superato i termini ragionevolmente previsti per concludere la procedura e che pertanto alcuni dati erano superati.

A questo proposito il Consiglio ha constatato che, prima dell'istituzione dei dazi compensativi, la Commissione ha lungamente esaminato con le autorità turche, senza ottenere alcun risultato, la possibilità di un impegno.

Il Consiglio conferma i motivi esposti dalla Commissione nel punto 6 del regolamento della Commissione.

#### C. Sovvenzioni

##### Generalità

- (5) Nella fattispecie il Consiglio ha esaminato se era opportuno compensare i sistemi di sovvenzione che sono stati abrogati dopo il periodo dell'inchiesta.

Il Consiglio, in considerazione degli elementi di prova forniti dal governo turco e dopo aver accertato che dopo l'abrogazione dei sistemi di sovvenzione non saranno accordati ulteriori vantaggi, fermo restando che le sovvenzioni non vengano ripristinate, non ritiene necessario istituire dazi compensativi nei confronti di tali sistemi.

##### Sistemi specifici

- (6) La Commissione ha identificato undici sistemi di sovvenzioni, cinque dei quali sono stati considerati passibili di dazi compensativi.

Il governo turco e gli esportatori hanno presentato argomentazioni specifiche sui seguenti sistemi.

##### Esenzione dall'imposta sulle società

- (7) Il governo turco e un esportatore, pur ammettendo che tale sovvenzione dipende dai risultati delle esportazioni, hanno contestato gli elementi in base ai quali la Commissione ha calcolato la parte della sovvenzione passibile di dazi compensativi. Il

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 137 del 31. 5. 1991, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. C 33 del 9. 2. 1989, pag. 7.